



**COMUNE DI MONTELABBATE**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N. 39 DEL 30/04/2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEI PARCHI, DEI GIARDINI PUBBLICI, DELLE AREE VERDI E DEGLI SGAMBATOI PER CANI**

**IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*».

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020, avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e) mediante il quale si consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e privati nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera d) dello stesso articolo (*assembramento di persone*);

Considerato che i parchi pubblici del Comune di Montelabbate risultano sprovvisti di recinzione e varchi per il controllo degli ingressi, nonché di attività di custodia;

Dato atto pertanto dell'impossibilità di far rispettare, in tutti i parchi pubblici del Comune di Montelabbate, il mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt. nonché di evitare il potenziale assembramento di persone;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni precedentemente esposte, di disporre il divieto di ingresso nei parchi, nei giardini pubblici, aree verdi e sgambatoi per cani;

Vista la facoltà di decisione, in presenza di specifiche situazioni e aree, demandata in capo al Sindaco, sempre dall'art. 1 comma 1, lettera e) del DPCM 26 aprile 2020;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune;

Visti l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie,

### **ORDINA**

Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati, con decorrenza dalle ore **00:00 del 4 maggio 2020, il divieto di ingresso nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi e negli sgambatoi per cani.**

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e l'invio di copia della medesima a:

- Polizia Locale;
- Carabinieri di Vallefoglia;

### **AVVERTE**

che L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
**Cinzia Ferri**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*